



TRIBUNALE DI PAOLA

Sezione civile

Il Tribunale ordinario di Paola, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati

Paola Del Giudice

Presidente

Federica Laino

Giudice estensore

Carmela Mirabelli

GOP

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.10.2019, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento promosso da _____ nei confronti di _____ e
iscritto al n. 199/2019 del R.G.V.G.

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso iscritto a ruolo in data 6.03.2019, _____ ha adito il Tribunale di Paola al fine di richiedere la modifica delle statuizioni contenute nel decreto n.575/2016 emesso dal Tribunale di Paola in data 20.06.2016 con il quale si stabiliva l'affidamento condiviso del figlio minore _____ (nato il _____ 2016) avuto dalla resistente, collocato in via prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di tenerlo con sé in giorni ed orari determinati, nonché il contributo paterno al mantenimento in euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.

Nello specifico, il ricorrente ha rappresentato:

- di essere stato ripetutamente aggredito dalla controparte anche in presenza del minore;
- l'atteggiamento aggressivo e prevaricatorio della madre, ostativo allo sviluppo del rapporto padre-figlio;
- l'inidoneità della madre allo svolgimento del ruolo genitoriale, asseritamente responsabile di aver violentemente percosso il figlio;
- il miglioramento delle condizioni economiche della resistente.

Ha, quindi, chiesto:

- la modifica del regime di affidamento e collocamento già prevista;
- l'ampliamento delle modalità di frequentazione con il figlio;
- l'intervento dei Servizi Sociali per il monitoraggio degli incontri madre-figlio;
- l'ammonizione della controparte ex art. 709 ter c.p.c. con condanna della medesima al risarcimento del danno esistenziale e la disposizione di misura coercitiva ex art. 614 bis c.p.c. nel caso di inadempimento.

Costituitasi anch'essa in giudizio, _____, ha rappresentato:

- di essere stata vittima di atti persecutori da parte dell'ex compagno;
- di non aver mai causato lesioni al figlio;
- l'attaccamento al proprio figlio e la idoneità a svolgere il ruolo di madre;
- la mancata percezione degli assegni familiari.

Ha, quindi, chiesto:

- il rigetto delle richieste della controparte;
- la conferma dell'affidamento condiviso;
- l'incremento del contributo paterno al mantenimento da euro 200 ad euro 400 mensili;
- il risarcimento dei danni cagionati dalla controparte.

Il P.M., notiziato della pendenza del presente procedimento, con visto del 14.03.2019, nulla ha opposto.

Espletata, anche su richiesta delle parti, consulenza tecnica volta a valutare le dinamiche relazionali dei soggetti coinvolti e i comportamenti eventualmente contrari al diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e la conformità del regime di affidamento e di collocamento proposto dalle parti, unitamente al programma relativo ai tempi di visita e permanenza, rispetto all'interesse del minore, il Tribunale ha riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, devono essere respinte le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti, in quanto appaiono superflue ai fini della decisione, rispetto alla quale il Tribunale dispone già di tutti gli elementi utili.

Nel merito ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Nel caso di specie sono, infatti, emersi elementi tali da ritenere il regime dell'affidamento condiviso, tratteggiato dal legislatore come ordinario, pregiudizievole per il minore, nel cui interesse esclusivo devono essere adottati relativi provvedimenti, come previsto dall'art. 337 ter c.c.

In prima battuta, il Tribunale rileva che parte resistente non ha contestato in maniera specifica, come richiesto dall'art. 115 c.p.c., di essersi resa responsabile dei numerosi episodi di aggressione fisica, con conseguenti lesioni, esposti da parte istante nel ricorso introduttivo, al quale è allegata la relativa documentazione sanitaria. Inoltre, dalla documentazione allegata alla CTU, risulta che

_____ è stata condannata dal Giudice di Pace di Paola, con sentenza depositata in data 11.07.2019 nel procedimento penale n. 80/2019 R.G., per il reato di cui all'art. 582 c.p. commesso ai danni di _____ per averlo colpito con violenza ai testicoli e sul viso, provocandogli lesioni personali.



Parimenti, del tutto generica è la contestazione svolta da parte resistente nella memoria di costituzione rispetto all'episodio del 17.01.2019, durante il quale la madre avrebbe percosso il minore. Sul punto, il ricorrente ha allegato referto di Pronto Soccorso rilasciato quello stesso giorno dall'Ospedale di Cetraro, che ha diagnosticato al minore "trauma contusivo rachide doeso - lombare", mentre nella memoria di costituzione a pag. 4, nel contestare quanto dedotto dalla controparte, la resistente evidenzia che dai certificati in atti la contusione lombare da percosse non sarebbe obiettivamente, per cui il bambino non avrebbe riportato lesioni sul corpo, senza curarsi di fornire una diversa spiegazione di quanto accaduto.

Decisive, poi, sono le conclusioni della CTU, nella quale non si riscontrano vizi logici né procedurali, avendo la consulente risposto alle osservazioni formulate dalla difesa della resistente, contrariamente a quanto dalla stessa eccepito all'udienza del 23.10.2019.

La consulenza redatta dalla dott.ssa [redacted] evidenzia, infatti, nelle conclusioni, quanto segue:

"le dinamiche relazionali dei soggetti coinvolti, ancor più le condotte comportamentali poste in essere dalla figura materna, hanno assunto connotati ostativi alla relativa applicazione della bigenitorialità andando a ledere il diritto della persona minore d'età di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con le figure genitoriali, di ricevere cura, educazione ed assistenza morale, tali da pregiudicare il suo interesse....."

.....

La resistente non solo non si è attivata per preservare la relazione padre-figlio, ma, alla luce dei comportamenti descritti, può dirsi che si sia adoperata -in modo più o meno consapevole -per minarne le fondamenta. Ciò induce a formulare un giudizio di inadeguatezza genitoriale della madre, incompatibile con l'affidamento condiviso. Tale modalità di affidamento, invero, è stata negli anni concretamente sterilizzata dal conflitto genitoriale e dall'incapacità dei genitori di adottare scelte condivise e di costruire un minimo di progettualità comune a lungo termine e si è altresì rilevata contraria all'interesse della minore, sicché, allo stato attuale, non può essere mantenuta.

..... il CTU, dovendo prestare attenzione agli aspetti "prognostici" della situazione familiare, auspica il riesame della situazione, suggerendo alla S.V. Ill.ma di valutare la genuinità dell'affidamento esclusivo di [redacted] al padre, che, come sopra argomentato, si è rivelato essere un genitore adeguato, dotato di buone competenze e sinceramente interessato alla sana crescita del figlio. Lo stesso, garante di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, può inoltre rendersi garante di una maggiore stabilità economica al minore, oltreché di una collocazione abitativa confortevole in cui sono previsti degli spazi a lui dedicati, così come accertato in sede di visita



domiciliare. Non ultimo, la possibilità del minore di vivere in un ambiente familiare scevro da dinamiche conflittuali.

....

Seguendo le indicazioni della giurisprudenza, non ritenendo propizio il pernottamento del minore con la figura materna, il perito suggerisce alla S.V. Ill.ma, il seguente programma relativo ai tempi di frequentazione del genitore non affidatario:

- che trascorra con la figura materna, almeno due pomeriggi durante la settimana (per due/tre ore).

- che trascorra due domeniche al mese (a settimane alterne) con la figura materna dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

.....

Periodi più prolungati, potrebbero essere fissati durante le vacanze estive e/o natalizie. In occasione delle ricorrenze che riguardano la prole (compleanno, onomastici), si suggerisce che il diritto di visita sia esercitato ad anni alterni.”

Del tutto convincente è l'iter seguito dalla CTU per giungere alle conclusioni sopra formulate. Dagli incontri svolti è, infatti, emerso che “La sig.ra mostra difficoltà nell'effettuare riflessioni critiche riguardo l'argomento proposto a causa di una mancanza di decentramento cognitivo o da una autoreferenzialità o semplicismo, comunque significativi.

Così ad esempio, nell'argomentare le dinamiche relazionali familiari, mostra difficoltà ad elaborare riflessioni critiche rivolte sia a se stessa, sia al figlio, non riuscendo ad identificarsi nelle sue esigenze.

Assente appare, dunque, la “consapevolezza riflessiva” che si estrinseca in tutti quei processi psicologici sottostanti la capacità di mentalizzare e di vedere e capire se stessi e gli altri in termini di stati mentali, cioè sentimenti, convinzioni, intenzioni e desideri. Assente la capacità di pensare, di compiere riflessioni sul proprio e altrui comportamento. (G.B. Camerini, 2011)” (cfr CTU pag. 22)

.... La mancanza della funzione riflessiva che la induce finanche ad essere suggestiva nella relazione con il minore, si palesa, ad esempio, in alcune delle discussioni con il sig. ”

“A livello relazionale, la sig.ra sembra non riconoscere l'altro e i suoi bisogni, mostra un comportamento atto ad affermare i suoi diritti non curante di quelli altrui. Enfatizza le sue opinioni e convinzioni in maniera inopportuna, mostrando un senso di potere nella relazione. Oltre ad un mancato riconoscimento delle possibili fragilità, sembra esservi anche uno scarso controllo degli impulsi.”

.....

Da un'analisi del processo narrativo, emerge una scarsa se non assente capacità riflessiva. Si registrano significative risposte da assenza di elaborazione, attribuzioni bizzarre, distorsioni al servizio del Sé. Assente è il decentramento cognitivo necessario per una corretta interpretazione dei bisogni del figlio, mantenendo, per converso, una autoreferenzialità eccessiva. Benché nella sig.ra non vi sia riconoscimento di come il figlio si trovi inevitabilmente esposto a queste dinamiche comunicative, è incontestabile come con il suo comportamento in realtà non favorisca quella continuità genitoriale che per diritto dei minori deve perdurare dopo ogni separazione.

.....

Per converso, il Sig. presenta uno stile parentale "responsivo". Evidente la capacità di rispondere adeguatamente alle richieste del proprio bambino, mantenere un'attenzione focalizzata, esprimersi accedendo ad una ricchezza di linguaggio e manifestare calore affettivo, a fronte dei bisogni del minore.

Mostra l'abilità di impostare modelli educativi e protettivi, basandosi su modalità di pensiero anticipatorie, avendo cura di supportare in lo sviluppo delle abilità di problem solving. Evidente dalle audio e video-registrazioni la sua capacità di contenimento e di protezione anche ambientale (Durante gli incontri, il sig. ha mostrato un'attenta vigilanza rispetto ai frequenti spostamenti fisici di).

Sia dall'esame degli atti, sia dalla partecipazione ai diversi incontri peritali, non è mai emersa la volontà del padre di nuocere il diritto/dovere della figura materna a partecipare alla crescita e all'educazione del figlio e, dunque, al suo complementare bisogno di accedere a lei." (cfr. CTU pagg. 23,24,25).

Considerati tutti gli elementi sopra descritti, l'affidamento esclusivo in favore del padre appare quale unico rimedio necessario a preservare il minore dal rischio che le condotte impulsive, o addirittura aggressive, della madre possano ritorcersi in suo danno. Anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato la validità della CTU al fine di individuare l'assetto maggiormente conforme all'interesse e alla serenità del minore (cfr. Cass. 2770/2017 in motivazione).

Quanto ai tempi di permanenza del minore con la madre, avuto altresì riguardo alle indicazioni fornite dal C.T.U., il Tribunale ritiene di articolare il calendario di visite riportato in dispositivo. Quanto alla richiesta formulata dal ricorrente nelle note di udienza del 23.10.2019 di disporre che le comunicazioni avvengano mediante la piattaforma "Anthea", il Collegio ritiene che nulla osta a che le parti si avvalgano di tale piattaforma informatica. Nondimeno, trattasi di un suggerimento della parte per l'attenuazione del conflitto che non può essere oggetto di un ordine giudiziale.



Il Tribunale reputa opportuno che i Servizi Sociali territorialmente competenti siano interessati del monitoraggio del rapporto tra il figlio e entrambi i genitori, stante la difficoltà di entrambi i genitori nel contenere il livello di tensione scaturente dalla fine della relazione (sul punto si evidenzia che rispetto allo stesso Favorito è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. ai danni della resistente).

Quanto ai profili economici, il Tribunale - avuto riguardo alle presumibili esigenze di vita del minore e alla documentazione depositata in atti - ritiene che il contributo materno al mantenimento del minore non possa essere stabilito al di sotto di 150,00 euro mensili, oltre al 25 % delle spese extra assegno, avuto altresì riguardo al minore reddito percepito dalla madre rispetto al padre.

In ordine alle ulteriori richieste formulate dalle parti, viene in rilievo l'art. art. 709 ter c.p.c. che consente al Tribunale, a fronte del grave inadempimento di uno dei genitori rispetto ai doveri enucleati dal provvedimento relativo all'affidamento della prole o di atti comunque pregiudizievoli per la corretta esplicazione delle modalità di affidamento della stessa, di disporre sanzioni secondo un criterio di progressiva afflittività: a) l'ammonimento del genitore inadempiente; b) la condanna al risarcimento dei danni a carico del genitore inadempiente ed a favore dell'altro genitore o del minore; c) la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Nel caso di specie, la condotta della resistente, che per come sopra descritta è stata ritenuta idonea a fondare la previsione del regime di affidamento esclusivo, è certamente pregiudizievole al minore, avendo ostacolato il corretto svolgimento delle pregresse modalità di affidamento, per cui il genitore deve essere ammonito.

È, invece, superflua la condanna - ex art. 614- bis c.p.c.- a corrispondere una somma di denaro per ogni comportamento ostativo, stante il regime di affidamento esclusivo in favore del padre.

Di contro, non sono accoglibili le richieste risarcitorie formulate dalle parti.

Sebbene, infatti, la resistente può considerarsi responsabile delle aggressioni e delle lesioni lamentate dalla controparte, la norma in esame è volta a sanzionare la lesione del rapporto genitoriale e non le lesioni eventualmente causate ad uno dei genitori da parte dell'altro. In quest'ottica, il solo ammonimento della parte ricorrente appare sanzione sufficiente rispetto alle condotte di cui la stessa si è resa responsabile, avuto altresì riguardo criterio di progressiva afflittività che il legislatore ha utilizzato per disciplinare le sanzioni irrogabili dal Giudice ex art. 709 ter c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la resistente va condannata alla loro rifusione in favore del ricorrente nella misura di 2/3, con la compensazione della residua parte, considerato l'oggetto delle questioni dibattute tra le parti e la particolare delicatezza della materia. Tali spese



sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori massimi del vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 (come aggiornato dal d.m. n. 37/2018), tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate. In particolare, posto il valore indeterminato della vertenza, considerato l'oggetto e la complessità, si ritiene opportuno applicare i valori dello scaglione sino all'importo di € 26.000,00 (anche se si considera il disposto dell'art. 5, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 55 del 2014, secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano "di regola" di valore non inferiore a € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00, tenuto conto, in ogni caso, dell'oggetto e della complessità della controversia).

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Paola, disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, a modifica del decreto n. 575/2016 emesso dal Tribunale di Paola in data 20.06.2016, così provvede:

- dispone l'affidamento esclusivo del minore] al padre ,
con collocamento presso quest'ultimo;
- dispone che la madre possa tenere con sé il figlio secondo il seguente programma: salvo diverso migliore accordo, il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola fino alle ore 19.00 (nei periodi di assenza di frequentazione scolastica dalle ore 16,00 alle ore 19,00), a domeniche alterne dalle 10.00 alle 19.00, 15 giorni consecutivi a luglio e ad agosto (dalle ore 10,00 alle 19,00 senza pernottamento), da comunicarsi da parte della madre al padre entro il 30 maggio di ciascun anno, ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (dalle ore 10,00 alle 19,00 senza pernottamento), per le vacanze pasquali ad anni alterni (dalle ore 10,00 alle 19,00 senza pernottamento), ad anni alterni il giorno dell'onomastico e del compleanno del minore (dalle ore 10,00 alle 19,00 senza pernottamento);
- dispone che sia il padre che la madre possano delegare a persone di famiglia le operazioni di prelievo, accompagnamento e ricezione del minore;
- invita le parti a concordare il luogo nel quale prelevare e riaccompagnare il minore o, in mancanza di accordo, a stabilirlo con l'ausilio dei Servizi Sociali di Paola;
- determina in euro 150,00 mensili il contributo che il] dovrà versare a
per il mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, ponendo altresì a suo carico il 25% delle spese extra assegno (da individuarsi secondo le Linee Guida recepite nel protocollo contenente "Linee guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto", pubblicate anche sul sito istituzionale del Tribunale);



-dispone che i Servizi Sociali di Paola effettuino un monitoraggio del rapporto tra il figlio e ciascuno dei due genitori, segnalando eventuali criticità al G.T. ex art. 337 c.c.;

-l' ammonisce ex art 709- ter c.p.c, con l'invito a cessare ogni condotta pregiudizievole alla frequentazione del minore con l'altro genitore;

- respinge ogni ulteriore richiesta;

- condanna alla refusione, in favore di _____, nella misura di 2/3 delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma (pari a 1/1) di € 2.430,00, di cui per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge, con compensazione della residua parte, pari a 1/3.

Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti, al P.M. e ai Servizi sociali di Paola.

Si comunichi.

Paola, 02.12.2019

TRIBUNALE DI PAOLA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Depositato in Cancelleria

03 dicembre 2019

L'Assistente Giudiziario
ANTONUCCIO Carmela

Il Presidente
Paola Del Giudice

Paola Del Giudice